Concordato preventivo per il biennio 2025-2026: pubblicata la Circolare dell'Agenzia delle Entrate

3 Luglio 2025

Risale a poche settimane fa l'entrata in vigore delle molteplici novità in materia di concordato preventivo biennale introdotte dal d.lgs. n. 81/2025 (c.d. decreto correttivo).

A distanza di poco, viene diffusa dall'Agenzia delle Entrate la **circolare n. 9/E** del 24 giugno 2025, una vera e propria guida operativa sull'istituto, con la finalità di raccogliere in un unico documento tutta la normativa e la prassi aggiornate, anche alla luce delle più recenti modifiche normative.

E infatti, alla prima parte della circolare – dove viene illustrato l'istituto e richiamata la normativa applicabile – segue un'appendice che raccoglie le risposte a interpelli e FAQ sul tema che possono considerarsi ancora attuali.

L'obiettivo, dunque, è riepilogare a vantaggio dei contribuenti la disciplina applicabile per l'adesione al concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026.

In tal senso, vengono illustrati tutti gli aspetti fondamentali dell'istituto, introdotto dal d.lgs n. 13/2024, quali requisiti di accesso, modalità di adesione, cause di esclusione e decadenza, modalità di determinazione degli acconti.

Il tutto mettendo in evidenza le novità valevoli per il biennio 2025-2026.

Tra queste, anzitutto, la **nuova "doppia modalità" per comunicare la scelta di adesione**: quest'anno, infatti, l'opzione potrà essere esercitata sia contestualmente all'invio della dichiarazione dei redditi sia in via autonoma", trasmettendo il modello insieme al solo frontespizio di Redditi 2025.

Adesione il cui termine – si ricorda – è stato posticipato dal 31 luglio al 30 settembre 2025.

La circolare si sofferma anche sulle **cause di esclusione e di cessazione dall'istituto**, integrate proprio dal decreto correttivo.

Il provvedimento, difatti, ha escluso l'accesso al concordato a specifiche categorie di contribuenti che dichiarano redditi di lavoro autonomo. Si tratta di quei soggetti che, titolari di tale categoria di reddito, partecipano ad associazioni professionali, società tra professionisti o società tra avvocati.

L'esclusione viene meno solo se anche l'associazione o società opta, per gli stessi anni d'imposta, per il regime del concordato.

Allo stesso modo, le associazioni e le società sono escluse dall'adesione al regime del concordato quando anche solo uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, non aderisce alla proposta di concordato.

Rilevante il chiarimento contenuto nella circolare nella parte in cui precisa che la **causa di esclusione non opera nell'ipotesi in cui per l'attività esercitata da uno dei due soggetti** (dunque, l'associazione/società tra professionisti o il singolo professionista) **non risultino**

approvati gli Isa.

Quanto alle cause di cessazione, si prevede che le associazioni e le società di cui sopra cessano dal regime del concordato quando anche solo uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, non possono più determinare il loro reddito mediante l'adesione alla proposta di concordato.

Analoga causa di cessazione è introdotta per il singolo socio quando la società o l'associazione non può più determinare il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato.

In sostanza, si vuole in tal modo **garantire che, a partire dal biennio 2025-2026, l'adesione al concordato preventivo biennale sia una scelta condivisa dai soci o associati e dalla relativa associazione o società professionale**.

L'Agenzia delle Entrate precisa al riguardo che la nuova causa di esclusione e cessazione non opera per le adesioni al concordato preventivo biennale che, seppur riferite al biennio 2025-2026, sono state esercitate prima dell'entrata in vigore del correttivo, ossia prima del 13 giugno 2025.

In tema di **decadenza dall'istituto**, come noto, l'art. 15 del decreto correttivo ha previsto la cessazione del concordato per entrambi i periodi d'imposta in caso di **omesso versamento** delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato.

La circolare chiarisce al proposito che il contribuente, per evitare la decadenza e non perdere i benefici derivanti dall'adesione al concordato, deve provvedere al pagamento integrale delle somme dovute entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, senza possibilità di avvalersi della rateazione prevista dall'articolo 3-*bis* del Dlgs n. 462/1997.

Allegati

Circolare_n_9-E
Apri